



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

c.a.p. 09080 – tel. 0785 50047 – fax 0785 50176 – C.F. 00074760950

AVVISO

**SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2011
(L. n°431/1998 art.11 e D.M. dei Lavori Pubblici 07.06.1999)**

POSSENONO ACCEDERE AI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L'ANNO 2011 COLORO CHE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SONO:

- **TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATI**, di unità immobiliari ad uso residenziale site nel comune di Tadasuni e occupate a titolo di abitazione principale ed esclusiva, purchè la locazione non riguardi unità immobiliari classificate nelle categorie catastali a1, a8 e a9;
- **IN POSSESSO DI UN REDDITO** annuo imponibile appartenente alle seguenti fasce:
 - ◆ **FASCIA A**: reddito annuo fiscalmente imponibile, complessivo del nucleo familiare, uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€. 12.943,98) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto sia superiore al 14%;
 - ◆ **FASCIA B**: reddito annuo fiscalmente imponibile, complessivo del nucleo familiare, uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto sia superiore al 24%;

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	LIMITE DI REDDITO
○ 1 o 2 persone	€. 15.403,33
○ 3 persone	€. 18.509,89
○ 4 persone	€. 21.616,44
○ 5 o più persone	€. 22.651,96

- se cittadini immigrati, **IN POSSESSO DEL CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA** da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione.

SONO ESCLUSI


- in nuclei familiari in cui anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L. n°13/89 "Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- Il cui contratto di locazione sia stipulato con parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

GLI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL BANDO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E INOLTRARE APPOSITA RICHIESTA **ENTRO IL 25 LUGLIO 2011** SUI MODULI DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.00.

Tadasuni, 22.06.2011

Responsabile del Servizio Sociale, Cultura, Studio e Sport

Bando assegnazione contributi canoni di locazione
allegato alla determinazione Servizio Sociale, cultura, studio e sport n°135 del 22.06.2011





COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2011

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, STUDIO E SPORT

In applicazione del D.M. LL.PP. del 07.06.1999 e ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;

RENDE NOTO

Che è indetto concorso per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione cui possono accedere tutti i cittadini residenti nel COMUNE DI TADASUNI, in condizioni di disagio economico.

I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda redatta esclusivamente sui moduli distribuiti presso gli uffici comunali entro e non oltre il 25 luglio 2011

DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Il contratto di locazione (contratto d'affitto) deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

Non sono ammessi i nuclei familiari:

- in cui anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L. n°13/89 "Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- il cui contratto di locazione sia stipulato con parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Tadasuni, al momento della presentazione della domanda;
- per i cittadini immigrati, possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;

- reddito annuo fiscalmente imponibile, complessivo del nucleo familiare, uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€. 12.153,18) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto sia superiore al 14% (FASCIA A); l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito.
- reddito annuo fiscalmente imponibile, complessivo del nucleo familiare, uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto sia superiore al 24 % (FASCIA B)

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	LIMITE DI REDDITO
○ 1 o 2 persone	€. 15.403,33
○ 3 persone	€. 18.509,89
○ 4 persone	€. 21.616,44
○ 5 o più persone	€. 22.651,96

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il nucleo familiare che si considera è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di €. 516,46 per ogni figlio a carico.

Si precisa inoltre che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendente dal fatto che sia o meno a percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiormente o minorenne.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a €. 3.098,74 per la fascia "A" ed €. 2.320,00 per la fascia "B".

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "sopportabile" in relazione alla situazione economica del nucleo, ossia:

Contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Qualora le disponibilità finanziarie complessive non fossero sufficienti a coprire per intero la spesa, si darà luogo alla riduzione dei contributi in maniera proporzionale.

LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRA' ESCLUSIVAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCREDITO DELLE SOMME ASSEGNAME AL COMUNE DA PARTE DELLA REGIONE.

GRADUATORIA

Sulla base delle domande pervenute, si procederà a formare la GRADUATORIA che scaturirà dall'applicazione della seguente formula:

Punteggio = Canone di locazione annuo/Reddito imponibile annuo *100
Maggiore sarà l'incidenza del canone maggiore sarà il punteggio attribuito.

A parità di punteggio avrà priorità il richiedente con il reddito del nucleo familiare più basso.

In ogni caso trova applicazione la L. 97/2000, secondo la quale ha priorità assoluta il richiedente, in possesso dei requisiti, nei confronti del quale risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbia provveduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, secondo le disposizioni della L.431/98;

Nel caso in cui successivamente alla suddivisione dei contributi si verificassero delle eccedenze di disponibilità, queste verranno utilizzate per incrementare il contributo erogato ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di:

- 1) disabili con invalidità superiore al 67%
- 2) ultrasessantacinquenni;
- 3) componenti portatori di invalidità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge N° 104/92;
- 4) assenza di uno dei genitori e presenza di figli minori.

Le richieste vanno inoltrate utilizzando moduli appositamente predisposti e disponibili presso gli Uffici Comunali.

Le richieste dovranno pervenire improrogabilmente all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 25 luglio 2011 corredate dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato *sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;

Canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = $10.000,00 \times 14\% = 1.400,00$

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi : Ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

L'ammontare del contributo potrà essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.

Tadasuni, li 22.06.2011

Il Responsabile del Servizio Sociali, Cultura, Studio e Sport

